

CORSO DI DIRITTO DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

Docente: Prof. Roberto Saija – PA - SSD IUS/03 (Diritto agrario)

a.a. 2022/23

BENESSERE ANIMALE

BENESSERE ANIMALE

PRINCIPALI PUNTI DA TRATTARE

- ▶ Art. 13 TFUE: gli animali come esseri senzienti;
- ▶ Gli orientamenti dei giudici *law makers*;
- ▶ Il Reg. (UE) 2017/625 e le novità che ha apportato al tema del benessere animale;
- ▶ La competenza dello Stato e delle Regioni sul tema;
- ▶ Le novità apportate dalla riforma costituzionale: il nuovo art. 9 Cost.

ART. 13 TFUE

- ▶ Crescente spazio occupato dal tema nel diritto agrario e alimentare;
- ▶ Art. 13 = Trattato di Lisbona (2007/2009)

«Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale».

E PRIMA DEL TRATTATO DI LISBONA?

- ▶ Esistevano disposizioni sul benessere animale già prima del Trattato di Lisbona = scopo: ridurre le sofferenze;
- ▶ **In Italia** sin dai primi decenni del '900 alcune leggi intervengono su temi come:
 - a) caccia;
 - b) Vivisezione;
 - c) Macellazione.

Legge 20 luglio 2004, n. 189: ha inserito nel codice penale italiano il titolo TITOLO IX-BIS

- *«Dei delitti contro il sentimento per gli animali»* = artt. 544 bis e ss. c.p.

L'inserimento di questo nuovo titolo è in linea con l'approccio umano-centrico = i comportamenti sono vietati e puniti in quanto offendono il sentimento umano.

Di recente v. Corte di Cassazione, sez. III Pen., 27 ottobre 2020, n. 29816 (sentenza sul «colpo di grazia»): *«evitare all'animale, anche quando questi debba essere sacrificato per un ragionevole motivo, inutili crudeltà e ingiustificate sofferenze»*.

- ▶ Nella Comunità europea sin dagli anni '70 alcune direttive vietano la macellazione senza stordimento, proteggono gli uccelli selvatici, gli animali da allevamento e quelli usati per le sperimentazioni

E PRIMA DEL TRATTATO DI LISBONA?

- ▶ Esistevano disposizioni sul benessere animale già prima del Trattato di Lisbona = scopo: ridurre le sofferenze;
- ▶ Nella Comunità europea sin dagli anni '70 alcune direttive vietano la macellazione senza stordimento, proteggono gli uccelli selvatici, gli animali da allevamento e quelli usati per le sperimentazioni:
- ▶ Dir. 1974/577/CEE;
- ▶ Dir. 1993/119/CEE (alla protezione affianca il benessere);
- ▶ Nel 1979 la Comunità adotta alcune norme per la protezione degli uccelli selvatici = Dir. 1979/409/CEE, sostituita dalla Dir. 2009/147 sui metodi di caccia agli uccelli = provvedimenti di carattere ambientale (base giuridica art. 175 Trattato = politica ambientale);
- ▶ 1986 = norme per la protezione degli animali usati a fini sperimentali = Dir. 1986/609/CEE: il benessere animale diventa un obiettivo da garantire = base giuridica = art. 100 TCE
- ▶ Tutti questi provvedimenti hanno in comune il benessere animale non come fine in sé, cioè come finalità autonoma ma come oggetto regolato in ragione di altre finalità, tra cui la realizzazione del mercato interno, la tutela della concorrenza, dell'ambiente e la PAC

E PRIMA DEL TRATTATO DI LISBONA?

- ▶ Esistevano disposizioni sul benessere animale già prima del Trattato di Lisbona = scopo: ridurre le sofferenze;
- ▶ Nella Comunità europea sin dagli anni '70 alcune direttive vietano la macellazione senza stordimento, proteggono gli uccelli selvatici, gli animali da allevamento e quelli usati per le sperimentazioni:
- ▶ Reg. 178/2002 distingue il «benessere dei cittadini» e il «benessere degli animali».
- ▶ Benessere dei cittadini = *well-being*
- ▶ Benessere animale = *animal welfare* (in tedesco *Tierschutz*)

Il reg. 178/2002 si occupa di questo tema solo nella logica della protezione della salute e della vita umana, e utilizza una formula che assegna alla salute e al benessere degli animali un rilievo solo eventuale, e infatti usa l'espressione «*tenuto eventualmente conto*».

In questa logica il Reg. GFL disciplina i mangimi solo in quanto prodotti per gli animali destinati alla produzione alimentare e ad essi somministrati.

Anche questo provvedimento è adottato in una logica umano-centrica = risposta alla crisi della BSE.

Questo paradigma è stato modificato dall'art. 13 TFUE

ART. 13 TFUE

- ▶ Riprende il testo del Prot. 338 all.to al TCE dal Trattato di Amsterdam del '97.
- ▶ Il Trattato di Lisbona lo ha elevato al rango di principio generale (è infatti tra le «Disposizioni di applicazione generale»).
- ▶ La novità dell'art. 13 rispetto al Prot. 338 sta nel fatto che utilizza l'espressione «esseri senzienti» che prima mancava, anche se i due testi (Protocollo e art. 13) si somigliano molto.
- ▶ L'animale dopo Lisbona ha un ruolo proprio che non è più collegato al sentimento umano.
- ▶ Si può parlare di situazioni giuridiche protette direttamente in capo agli animali?
- ▶ Il benessere degli animali viene valorizzato in sé, anche se continua ad essere inteso sempre come protezione e non come well-being (vivere bene). In ogni caso non è più considerato solo come funzionale alla tutela della salute umana, come accadeva nel Reg. 178/2002.
- ▶ I diversi giudici sono chiamati ad individuare i criteri di bilanciamento tra i valori

ORIENTAMENTI DELLA GIURISPRUDENZA

Triennio 2019-2022: Tre giudici supremi hanno emanato tre storiche sentenze che hanno come protagonista l'animale considerato «essere senziente»:

- 1) **Corte di Giustizia: febbraio 2019:** era stata investita del compito di valutare la legittimità dell'utilizzo del logo BIO per carni di animali sottoposti a macellazione rituale, quindi senza previo stordimento. Tale pratica è consentita dal diritto UE al solo fine di garantire l'esercizio della libertà religiosa. Essa non consente di ridurre il dolore, la sofferenza e la paura dell'animale. La Corte ha concluso affermando che poiché l'obiettivo del diritto UE in materia di etichettatura dei prodotti biologici consiste nel *tutelare la fiducia dei consumatori* nei prodotti che contengono l'apposito logo (AB), ne deriva che il diritto europeo va interpretato nel senso che non è consentita l'apposizione del logo su prodotti provenienti da animali macellati ritualmente senza previo stordimento.
- 2) La **Corte di giustizia, nel dicembre 2020**, è tornata sul tema della macellazione rituale ed ha dichiarato legittima una legge di una regione del Belgio (Fiandre) che aveva imposto il previo stordimento degli animali anche in caso di macellazione rituale eseguita secondo i riti religiosi.
- 3) La tensione verso il benessere animale è stata confermata dalla **Corte di giustizia anche in due sentenze del 2021:**
 - a) la prima di queste sentenze ha dichiarato illegittima una legge francese che consentiva l'uso del vischio per la caccia di alcune specie di uccelli.
 - b) La seconda sentenza riguardava il caso di una impresa belga di costruzioni. Era stato emanato un provvedimento che aveva inflitto una sanzione amministrativa per la distruzione di alcune tane di criceti, che in quel momento non erano, tuttavia, occupate, nel corso dei lavori di costruzione di alcuni edifici. Le tane per i criceti, secondo la Corte, andavano comunque salvaguardate, anche se in quel momento non erano occupate, in quanto i criceti erano una specie animale protetta che doveva essere tutelata per tutto il tempo necessario a consentire a questi animali di riprodursi con successo. Ne deriva che è la tutela si estende anche ai siti di riproduzione non più occupati, laddove sia probabile che questa specie di animali vi faccia ritorno per effettuare la riproduzione.

NOVITÀ INTRODOTTE DAL REG. (UE) 2017/625

Dieci anni dopo l'art. 13 del Trattato di Lisbona, il Reg. (UE) 2017/625 ha individuato nuovi paradigmi e nuovi protagonisti all'interno del quadro normativo. Questo regolamento disciplina la materia dei controlli ufficiali. È entrato in vigore e si applica a partire dal dicembre 2019. Nelle premesse (considerando) richiama proprio l'articolo 13 TFUE ed insiste sull'esigenza di garantire un elevato livello di protezione della salute animale e di rispetto degli obblighi in materia di benessere animale. Agli animali il Regolamento assegna il ruolo di protagonisti proprio come gli esseri umani. I considerando del Regolamento prevedono che agli animali debba essere garantito un trattamento umano. Oltre ai considerando, anche alcune norme del regolamento prevedono il riconoscimento di una piena tutela del benessere animale in una disciplina che non riguarda solo la produzione alimentare ma tutta l'attività agricola.

La salute e il benessere animale nel regolamento sono viste in una prospettiva sistematica in quanto il regolamento non si occupa solo dei prodotti alimentari, a differenza del precedente regolamento del 2004, ma investe un'area applicativa molto più ampia e riguarda ogni organismo vivente (uomo, animali, piante). Il nuovo regolamento l'attenzione alla filiera gravitare non è più sufficiente ma è necessaria una più generale attenzione a tutto ciò che si collega in ogni modo al ciclo della vita. Cfr. nuovo art. 2135 c.c. e teoria del ciclo biologico: dal ciclo biologico al ciclo della vita. Il diritto agrario non comprende più solo regole della produzione intese tradizionalmente ma comprende in modo trasversale regole che riguardano tutti gli esseri viventi, riconosciuti come esseri senzienti.

Anche la normativa nazionale sui controlli di implementazione di quella europea del 2017, prevede controlli, sequestri e sanzioni in caso di rischi per il benessere animale.

BENESSERE ANIMALE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA E NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Da un esame della più recente giurisprudenza della Corte costituzionale italiana emerge una crescente consapevolezza della necessità di operare un bilanciamento tra la *tutela delle specie selvatiche* e la *tutela delle attività produttive agricole e della stessa biodiversità agricola e forestale*; per altro verso, sempre dall'esame di alcune importanti sentenze della Consulta, emerge la perdurante assenza di canoni generali che consentano di individuare i soggetti chiamati ad operare queste scelte. Le riforme europee, che assegnano indubbio rilievo alla tutela della biodiversità e ampliano il perimetro del diritto agrario, hanno reso urgente la ricerca di soluzioni unanimi e praticabili per una diversa *governance*.

Di recente la legge Costituzionale 11 febbraio 2022, n. 11 ha integrato il testo dell'art. 9 della Costituzione, ove si dice che la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La norma costituzionale affida alla legge dello Stato il compito di disciplinare i modi e le forme per la tutela degli animali (riserva di legge).

Dopo la riforma dell'art. 9 Cost., ancora lo Stato non ha adottato leggi in tema di tutela degli animali ma l'articolo 13 di TFUE è una norma direttamente applicabile soprattutto grazie alla lettura che ne ha dato la recente giurisprudenza europea e nazionale. Questa norma costituisce, pertanto, un canone essenziale fondante di regolazione dell'intera disciplina agroalimentare.

BIBLIOGRAFIA E GIURISPRUDENZA

Albisinni, *Esseri senzienti, animali ed umani: nuovi paradigmi e nuovi protagonisti. Tre sentenze in cammino*, in www.rivistadirittoalimentare.it, n. 4-2019, pp. 9-25;

Albisinni, *Strumentario di diritto alimentare europeo*, (cap. IX, *Benessere animale e nuove regole per la filiera agroalimentare*), V ed, UTET giuridica, 2023, pp. 159-168;

Di Lauro, *Religione del cibo: quale normatività per il benessere animale?*, in www.rivistadirittoalimentare.it, n. 4-2019, pp. 53-62;

Paoloni, *Benessere animale e filiera sostenibile*, in www.rivistadirittoalimentare.it, n. 4-2019, pp. 37-41;

Roggero, *Note in tema di macellazione religiosa secondo il rito islamico*, in www.rivistadirittoalimentare.it, n. 2-2016, pp. 33-46;

Saija, *Macellazione rituale e produzione biologica in un caso deciso dalla Corte di Giustizia*, in www.rivistadirittoalimentare.it, n. 4-2019, pp. 64-77;

Saija, *Esercizio conformato dell'attività venatoria: un ossimoro?*, in www.rivistadirittoalimentare.it, n. 3-2021, pp. 69-78;

GRAZIE PER L'ATTENZIONE